

IVA

Le novità Iva introdotte dalla Legge europea 2017

di Angelo Ginex

A partire dallo scorso **18 dicembre 2107** sono entrate in vigore, tra le altre, le novità previste in materia di Iva dagli [articoli 7, 8 e 9 L. 167/2017](#) (c.d. Legge Europea), per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Innanzitutto, l'[articolo 7 L. 167/2017](#) dispone che, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, ai soggetti che richiedono un **rimborso Iva** di importo superiore ad euro 30.000 mediante presentazione della **garanzia** compete, a titolo di **ristoro** forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una **somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito** per ogni anno di durata della garanzia.

Tale somma viene **versata alla scadenza del termine** per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato **definitivamente accertato** che al contribuente spettava il **rimborso** dell'imposta.

Tali previsioni si applicano a partire dalle **richieste di rimborso** fatte con la **dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017** e dalle istanze di rimborso infrannuali (**modelli TR**) relative al **primo trimestre dell'anno 2018**.

In secondo luogo, l'[articolo 8 L. 167/2017](#), introducendo il nuovo [articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), rubricato "**Restituzione dell'imposta non dovuta**", al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria per violazione dei principi di effettività e neutralità dell'imposta, dispone, al **comma 1**, che il soggetto passivo presenti la **domanda di restituzione** dell'Iva non dovuta, **a pena di decadenza**, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**.

Tuttavia, al **comma 2** è previsto che, nei casi in cui la non debenza dell'imposta sia accertata dall'Amministrazione finanziaria, il cedente/prestatore può presentare domanda di restituzione dell'Iva **nel più ampio termine** di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Restano escluse dalla descritta disciplina sulla restituzione dell'imposta le fattispecie nelle quali il versamento sia avvenuto in un contesto di **frode fiscale**.

Da ultimo, l'[articolo 9, comma 1, L. 167/2017](#), introducendo la nuova **lettera b-bis)** nel **comma 1 dell'articolo 8 D.P.R. 633/1972**, prevede che costituiscono **cessioni all'esportazione** le

cessioni di beni effettuate nei confronti delle **Amministrazioni Pubbliche** e dei soggetti della **cooperazione allo sviluppo** (soggetti iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 26, comma 3, L. 125/2014](#)), destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) **entro 180 giorni** dalla consegna in attuazione di **finalità umanitarie**.

La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'[articolo 146, par. 1, lettera c\), Direttiva 2006/112/CE](#), che consente di **esentare dall'Iva le cessioni di beni a organismi riconosciuti** che li esportano al di fuori del territorio UE nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative.

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla **documentazione doganale**. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il [comma 2 dell'articolo 9 citato](#) interviene poi sull'[articolo 7 D.Lgs. 471/1997](#) che fissa la **sanzione amministrativa**, dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione - ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#) - qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio UE non avvenga nel termine ivi prescritto di **90 giorni**.

La **sanzione non si applica** se, nei **trenta giorni** successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il **versamento dell'imposta**. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle cessioni di cui alla neo introdotta **lettera b-bis**).

Con l'**ultimo comma del citato articolo 9**, infine, viene abrogato l'[articolo 26, comma 5, L. 125/2014](#) che reca la disciplina attualmente vigente sulla **non imponibilità** ai fini dell'Iva delle cessioni in oggetto.



Percorsi di formazione tributaria

PERCORSO OPERATIVO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >